

*Relazione sulla attività svolta in materia  
di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne  
maggio 2013 - giugno 2014*

*Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5  
“Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”*

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO  
DIPARTIMENTO POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI  
SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 26 aprile 2013 ed entrata in vigore il giorno 11 maggio 2013) promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori.

A tal fine la L.R. n. 5/2013 prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza, nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

Gli interventi finalizzati a dare attuazione alla citata legge sono indicati all’articolo 2 e di seguito vengono riassunti:

- a) realizzazione e miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello;
- b) attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, implementazione e gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza;
- c) individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il coordinamento e le sinergie tra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali (forze dell’ordine, prefetture, sistema sanitario regionale, magistratura);
- d) formazione delle operatrici e degli operatori che svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;
- e) realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni, individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo.

La presente relazione descrive sinteticamente le attività poste in essere dalla Giunta regionale dalla entrata in vigore della legge regionale al mese di giugno 2014.

## **1. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE**

La legge regionale n. 5/2013, all’articolo 7, primo comma, prevede che le strutture di cui agli articoli n. 3 “Centri antiviolenza”, n. 4 “Case rifugio” e n. 5 “Case di secondo livello” comunichino alla Giunta regionale la loro articolazione organizzativa.

Con DGR n. 1254 del 16.07.2013 è stata approvata la procedura per la rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, incluse le schede di rilevazione e il relativo avviso. La Direzione regionale Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) – struttura competente – ha dato avvio alla citata ricognizione, pubblicando l’avviso e le relative schede di rilevazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 09.08.2013 e nel sito web istituzionale.

In seguito alla pubblicazione dell’Avviso sono pervenute n. 16 schede di rilevazione di Centri antiviolenza, n. 18 schede di Case rifugio e n. 25 schede di Case di secondo livello che sono state esaminate dall’Ufficio regionale competente, per verificarne la rispondenza ai requisiti strutturali, operativi e funzionali previsti dalla L.R. n. 5/2013.

### ***Centri Antiviolenza***

Con deliberazione n. 2546 del 20.12.2013 la Giunta regionale ha approvato l’articolazione organizzativa e l’elenco di 10 centri antiviolenza. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazione Internazionali) di disporre un supplemento istruttorio relativamente a n. 6 strutture descritte in quanto i dati riportati nelle relative schede di rilevazione non erano sufficientemente esaustivi per valutarne la conformità alle disposizioni di legge.

In seguito al supplemento istruttorio effettuato dalla citata struttura, la Giunta regionale con deliberazione n. 932 del 10.06.2014 ha ritenuto conformi alle disposizioni della legge n. 5/2013, n. 3 Centri antiviolenza, elencati nell’Allegato A al predetto provvedimento.

Relativamente agli altri 3 Centri indicati nell’Allegato B del medesimo provvedimento, le relative schede di rilevazione non sono state considerate coerenti con quanto disposto dalla legge, in quanto si è rilevato che i dati ivi riportati riguardavano associazioni che si occupano di fornire assistenza alle donne vittime di violenza, in assenza di strutture dedicate all’accoglienza.

L'elenco delle strutture approvate dalla Giunta regionale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto (link: <http://www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/rilevazione-delle-strutture-regionali> ).

In **Allegato A1** alla presente relazione è contenuto l'elenco approvato dei centri antiviolenza con dati aggiornati a giugno 2014.

### **Case rifugio e Case di secondo livello**

La Giunta regionale con deliberazione n. 2547 del 20.12.2013 ha approvato l'articolazione organizzativa di n. 7 Case rifugio e n. 5 Case di secondo livello, elencate rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B del medesimo provvedimento. Con la medesima delibera la Giunta regionale ha altresì incaricato la Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) di disporre un supplemento istruttorio in ordine alle rimanenti schede (n. 11 Case rifugio e n. 20 Case di secondo livello), in quanto i dati contenuti nelle stesse non erano sufficientemente esaustivi per valutarne la conformità alle disposizioni della L.R. n. 5/2013.

Gli aspetti da approfondire riguardavano principalmente l'esclusività dell'utenza poiché in molti casi non era possibile rilevare dalla scheda se le strutture ospitassero esclusivamente donne vittime di violenza oppure donne in situazione di disagio causato da altri fattori (economici, sociali, psicologici), non riconducibili alla violenza di genere. Ulteriori aspetti da chiarire riguardavano alcune disposizioni previste dalla citata L.R. n. 5/2013 quali la gratuità dei servizi e del soggiorno, la metodologia di accoglienza applicata, la segretezza dell'ubicazione della struttura e il grado di sicurezza garantito dalle strutture alle ospiti.

In seguito al supplemento istruttorio effettuato dalla struttura competente, la Giunta regionale con deliberazione n. 933 del 10.06.2014 ha ritenuto conformi alle disposizioni della legge n. 5/2013:

- n. 2 Case rifugio elencate nell'Allegato A al predetto provvedimento;
- n. 7 Case di secondo livello elencate nell'Allegato B al predetto provvedimento.

Per quanto riguarda le rimanenti schede indicate negli allegati (C e D) alla DGR n. 933/2014, il supplemento istruttorio ha rilevato che non rispondono ai requisiti previsti dalla L.R. 5/2013:

- n. 9 Case rifugio indicate nell'Allegato C al predetto provvedimento, in quanto non accolgono esclusivamente donne vittime di violenza di genere;
- n. 13 Case di secondo livello indicate nell'Allegato D al predetto provvedimento, in quanto non accolgono esclusivamente donne vittime di violenza di genere.

Anche per le Case rifugio e le Case di secondo livello l'elenco delle strutture approvate dalla Giunta regionale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto (link: <http://www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/rilevazione-delle-strutture-regionali> ).

In **Allegato A2** alla presente relazione è contenuto l'elenco approvato delle Case rifugio e in **Allegato A3** l'elenco delle Case di secondo livello, con dati aggiornati a giugno 2014.

### **RIEPILOGO**

tipologia	schede pervenute	Strutture inserite negli elenchi	Strutture NON inserite negli elenchi
Centri antiviolenza	16	13	3
Case rifugio	18	9	9
Case di secondo livello	25	12	13
<i>TOTALI</i>	<i>59</i>	<i>34</i>	<i>25</i>

## **2. CONTRIBUTO GIORNALIERO PER OSPITE**

La legge regionale n. 5/2013 all'articolo 7, secondo comma, prevede che la Giunta regionale definisca l'ammontare del contributo giornaliero per ospite, entro 90 giorni dall'approvazione della legge stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

Considerato che la brevità della tempistica prevista non consentiva di effettuare l'attività di rilevazione delle strutture esistenti con l'esatta individuazione dei dati sui costi, gli Uffici della Direzione Relazioni Internazionali hanno provveduto ad effettuare una prima attività di verifica (telefonica e tramite e-mail) con la quale si è potuto definire l'ammontare del contributo giornaliero in prima applicazione, con riserva di aggiornamento del dato successivamente al completamento della rilevazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 28 ottobre 2013 (acquisito precedentemente il parere da parte della V Commissione Consiliare: CR n. 89 del 16.07.2013 – parere del 5 settembre 2013) l'ammontare del contributo giornaliero per ospite è stato quantificato in €60,00.

### **3. TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

L'articolo 8 della L.R. n. 5/2013 prevede che il Tavolo sia un organismo con funzioni di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione della legge citata. Il Tavolo ha anche il compito di curare le relazioni con la Rete nazionale antiviolenza. La legge ha demandato alla Giunta regionale il compito di individuare la composizione del Tavolo, previa acquisizione del parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

La Giunta regionale con provvedimento CR n. 90 del 16.07.2013 ha approvato la composizione del Tavolo citato e le modalità di funzionamento, inviandolo all'esame della V Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole con integrazioni in data 5 settembre 2013. Il Tavolo risulta composto come segue:

- a) l'Assessore regionale alle Pari Opportunità, o suo delegato, che lo presiede;
- b) la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna";
- c) il Pubblico Tutore dei minori, o suo delegato;
- d) il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di diritti umani e pari opportunità, o suo delegato;
- e) il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato;
- f) il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- g) un componente designato dall'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica con sede presso l'Università di Verona;
- h) quattro componenti nominati dalla Giunta regionale tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile, o un suo delegato, della gestione di centri antiviolenza o di case rifugio o di case di secondo livello di cui almeno due in rappresentanza delle organizzazioni non a scopo di lucro (non profit);
- i) due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base nominati dalla Giunta regionale del Veneto;
- j) un componente designato dall'ANCI del Veneto;
- k) un componente designato dalle Prefetture del Veneto;
- l) due componenti designati dalle Forze dell'Ordine operanti nel Veneto rispettivamente dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri;
- m) un componente designato dalla Corte d'Appello di Venezia;
- n) un componente designato dal Centro Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova.

Con successiva deliberazione n. 1962 del 28 ottobre 2013, la Giunta regionale ha recepito le modifiche e avviato le procedure per la costituzione del Tavolo e per l'individuazione dei componenti. La Struttura

regionale competente ha provveduto alla pubblicazione di due Avvisi e alle richieste di designazione da parte degli Enti coinvolti.

La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 16 dicembre 2013.

Espletate le procedure da parte degli Uffici per pervenire alla costituzione e all'insediamento del Tavolo, la Giunta regionale con DGR n. 549 del 15.04.2014 ha proceduto alla nomina dei componenti previsti alla lettera *h* (quattro componenti nominati dalla Giunta regionale tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile, o un suo delegato, della gestione di centri antiviolenza o di case rifugio o di case di secondo livello di cui almeno due in rappresentanza delle organizzazioni non a scopo di lucro) e di quelli previsti alla lettera *i* (due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base nominati dalla Giunta regionale del Veneto). Infine con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n. 63 del 30 aprile 2014 (**Allegato A4** alla presente relazione) si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle nomine e designazioni dei componenti del Tavolo.

Il giorno 27 maggio 2014 si è tenuta la prima riunione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne che ha provveduto ad approvare i criteri per la concessione dei finanziamenti per i Centri antiviolenza e per le case di accoglienza previsti per l'anno 2014 sullo stanziamento disposto dal Bilancio regionale di €200.000,00.

#### **4. CONTRIBUTI REGIONALI**

L'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisca entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla presente legge in ordine a progetti presentati.

Lo stanziamento stabilito dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ammontava a € 400.000,00 e riguardava unicamente spese di natura corrente.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1784 del 3 ottobre 2013 (acquisito precedentemente il previsto parere della V Commissione consiliare: CR 91 del 16.07.2013 – parere del 5 settembre 2013) ha definito i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni del Veneto e alle Aziende ULSS per progetti finalizzati alla creazione, all'implementazione e alla gestione di strutture adibite a centri antiviolenza, case rifugio, case di secondo livello per accogliere donne vittime di violenza, sole o con figli minori, (L.R. n. 5/2013, articolo 2, lettera b) ed ha approvato lo schema di Bando e i moduli per la presentazione delle richieste di finanziamento, rinviando a successivo provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali), l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a finanziamento, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa

La citata deliberazione n. 1784/2013, unitamente al Bando, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 90 del 25.10.2013 e nel sito web della Regione.

Entro i termini fissati al 25 novembre 2013 sono pervenute da Comuni e Aziende ULSS complessivamente n. 32 domande di contributo, così distinte: n. 13 domande per Centri antiviolenza, n. 11 domande per Case rifugio, n. 8 domande per Case di secondo livello.

Le suddette istanze sono state valutate dall'Ufficio competente sulla base dei criteri stabiliti con DGR n. 1784/2013. A conclusione dell'istruttoria, con decreti n. 14 del 24.02.2014 e n. 49 del 7.04.2013 il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali ha approvato il riparto dei contributi sulla base dei fattori di prevalenza di seguito descritti:

- *esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture (Punto c del Bando)*

E' stato adottato il criterio della ripartizione delle strutture su base provinciale, garantendo, laddove possibile, la presenza delle tre categorie di struttura in ciascuna Provincia.

- *comunicazione alla Giunta regionale della articolazione organizzativa come previsto all'articolo 7, primo comma, della L.R. 5/2013 (Punto i del Bando)*

E' stato considerato prevalente il criterio della iscrizione delle strutture negli appositi elenchi approvati con DGR n. 2546/2013 (Centri anti violenza) e n. 2547/2013 (Case rifugio e Case di II livello).

Delle 32 domande pervenute sono state ammesse a finanziamento n. 17 domande (8 Centri anti violenza, 6 Case rifugio, 3 Case di secondo livello). I progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili sono stati 10 (4 Centri anti violenza, 4 case rifugio, 2 Case di secondo livello). Le domande considerate non ammissibili sono state 5 (1 Centro anti violenza, 1 Casa rifugio, 3 case di secondo livello).

Negli **Allegati A5, A6, A7** sono elencati i finanziamenti concessi rispettivamente ai Centri anti violenza, alle Case rifugio e alle Case di secondo livello.

#### **RIEPILOGO**

TIPOLOGIA	DOMANDE PERVENUTE	DOMANDE FINANZIATE	DOMANDE NON FINANZIATE	DAMANDE NON AMMESSE	FONDI EROGATI
Centri anti violenza	13	8	4	1	€190.661,00
Case Rifugio	11	6	4	1	€139.360,06
Case di secondo livello	8	3	2	3	€49.977,00
<b>TOTALI</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>€379.998,06</b>